



COMUNE DI BIOGGIO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'OCCUPAZIONE PROVVISORIA DELL'AREA PUBBLICA

IL MUNICIPIO DI BIOGGIO

richiamati gli art. 192 LOC; 179 cpv. 1 LOC; 87 ROC;
emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare l'occupazione provvisoria dell'area pubblica

Art. 1

Concessioni

Ogni e qualsiasi occupazione provvisoria dell'area pubblica è soggetta a preventiva concessione da parte del Municipio.

Art. 2

Domande

La domanda per ottenere la concessione deve essere indirizzata al Municipio e contenere le indicazioni del luogo, della natura, dello scopo e della durata dell'occupazione, nonché le dimensioni dell'area da occupare, e sarà corredata da uno schizzo.

Art. 3

Controllo

Il Municipio ha, ogni tempo, il diritto di effettuare controlli tramite i suoi organi di polizia e tecnici. Ciò non libera il concessionario della responsabilità derivante dal mancato ossequio alle leggi ed alla presente ordinanza.

Il concessionario non può invocare a suo sgravio le tolleranze ed il mancato intervento degli organi di controllo.

TITOLO II

A) INSEGNE

Art. 4

Procedura

Sono insegne nel senso della presente ordinanza, le figurazioni, le scritte ed ogni altro mezzo di richiamo destinato al pubblico, qualunque ne sia la natura, la forma, il modo di presentazione, collocati su area pubblica.

L'esposizione è soggetta all'autorizzazione secondo la procedura prevista dalla Legge sulle insegne.

B) AFFISSIONE E PUBBLICITÀ

Art. 5

Norme generali

L'affissione e la pubblicità in genere sono sottoposte alle prescrizioni delle leggi cantonali sulle insegne. Il Municipio esercita la vigilanza tramite i suoi organi di polizia sulle insegne e sull'affissione.

Art. 6

Divieti

È vietata l'esposizione di manifesti, affissi, iscrizioni ecc. contrari al buon costume ed all'ordine pubblico.

C) TENDE

Art. 7

Tende applicate

L'esposizione di tende per il riparo di vetrine, finestre, tavolini ecc. è autorizzata, di massima, solo dove esistono marciapiedi. Esse dovranno essere costruite a regola d'arte, presentare la dovuta solidità e mantenute in buono stato in modo da prevenire inconvenienti e danni. La loro altezza, per il lato più basso non può essere inferiore ai m. 2 dal livello del marciapiede. L'armatura in ferro per il lato più basso, non deve essere inferiore ai m. 2.20 dal livello del marciapiede e deve retrostare cm. 30 dal bordo dello stesso.

In casi eccezionali su piazze o arretramenti, può essere accordata l'esposizione di tende dove non esistono marciapiedi.

D) VETRINETTE

Art. 8

Condizioni

L'esposizione di vetrinette è concessa soltanto dove esistono marciapiedi, portici o speciali arretramenti e quando esse non ostacolano in nessun modo la circolazione.

La loro sporgenza massima è fissata in cm. 30. Ogni domanda viene esaminata e decisa in rapporto alla particolare ubicazione.

E) ESPOSIZIONE DI BANCHI

Art. 9

Condizioni

L'occupazione di area pubblica con banchi e tavoli per la vendita e l'esposizione di merci è autorizzata dal Municipio.

Art. 10

Orari

Per le esposizioni di cui all'articolo precedente valgono gli orari di apertura e chiusura previsti dal decreto cantonale relativo.

Art. 11

Condizioni

L'esposizione di tavolini e sedie degli esercizi pubblici è subordinata alla concessione municipale per occupazione di area pubblica e di area privata aperta al pubblico transito, secondo le modalità e le condizioni previste dalla presente ordinanza.

Il Municipio autorizzerà l'esposizione di tavolini e sedie, avendo riguardo delle esigenze di sicurezza, di estetica, di viabilità e garantendo un passaggio minimo aperto al pubblico di m. 1.50.

Art. 12Permessi straordinari

Eccezionalmente, ed in occasione di speciali ricorrenze, su richiesta scritta, formulata di volta in volta, il Municipio può accordare l'occupazione di un'area superiore a quella normalmente concessa, dietro pagamento di una tassa supplementare.

F) VASI, CASSETTE PER PIANTE E FIORI, PARAVENTI, PARASOLI

Art. 13Concessioni

La posa di vasi, cassette per piante e fiori ornamentali, paraventti, parasoli è concessa quando non si oppongano ragioni di polizia, di sicurezza, di viabilità o da altri motivi di ordine pubblico.

La concessione viene accordata alle condizioni secondo la procedura prevista dalla presente ordinanza.

G) OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA DURANTE LA COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI EDIFICI E OPERE IN GENERE (traslochi, ecc.)

Art. 14Condizioni, responsabilità, durata

La domanda per poter occupare l'area pubblica con cantiere di lavoro, deve essere presentata al Municipio corredata del relativo piano di installazione. L'Ufficio comunale di Polizia è incaricato della consegna dell'area da occuparsi dal richiedente. Quest'ultimo si assume la responsabilità di riconsegnare l'area a lavoro ultimato in perfetto ordine come l'ha ricevuta, riservato il rimborso delle relative spese qualora il Comune dovesse provvedere al riordino.

Ogni occupazione provvisoria da parte di imprese edili o altre è soggetta al pagamento di una tassa.

H) DIVERSI (AMBULANTI, PARCHI DIVERTIMENTO, CANTINE, ECC.)

Art. 15Commercio ambulante

Chi vuole esercitare una professione ambulante anche nella giurisdizione del Comune, deve ottenere previo versamento della tassa, un nulla osta da parte del Municipio.

Art. 16Parchi divertimento, cantine, ecc.

Per l'esercizio della professione ambulante con l'esposizione di banchi e tavolini per la vendita, con impianti parchi divertimento, spettacoli viaggianti, ed affini, cantine, ecc., si richiamano le disposizioni previste nella presente ordinanza.

TITOLO III*Tasse***Art. 17**Obbligo

Per ogni singola concessione è prelevata una tassa da pagarsi in via anticipata. L'importo è fissato dal tariffario allegato alla presente.

Art. 18

Esenzione

Il Municipio si riserva il diritto di esentare dal pagamento della tassa le concessioni a favore di enti pubblici di beneficenza ed a carattere sportivo o sociale.

TITOLO IV

Disposizione finali

Art. 19

Penalità

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono passibili di una multa da fr. 10.-- a fr. 500.--, impregiudicato il diritto di risarcimento dei danni.

In caso di recidiva, la multa può essere raddoppiata e la concessione revocata.

Art. 20

Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti ed a essa contrarie.

Art. 21

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato.

Risoluzione municipale no. 560/2010 del 19 aprile 2010

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al lod. Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Per il Municipio

Il sindaco:

Mauro Bernasconi



Il segretario:

Massimo Perlasca

Pubblicata agli albi dal 23.04 al 07.05.2010

TARIFFARIO ANNESSO ALL'ORDINANZA MUNICIPALE PER L'OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI AREA PUBBLICA

NOTA: La presente distinta abroga e sostituisce ogni precedente.

1. *INSEGNE E ISCRIZIONI:*
si richiama la legge sulle insegne
2. *AFFISSIONE E PUBBLICITÀ:*
il canone del contratto per il quale il Comune accorda ad un concessionario il diritto esclusivo di esercitare l'affissione su area pubblica è fissato dal Municipio, tenuto conto delle condizioni di concorso.
3. *TENDE:*
Tassa annua Fr. 8.-- mq
4. *VETRINETTE:*
Tassa annua Fr. 30.-- il mq. se inferiori al mq, Fr. 25.--.
5. *BANCHI E TAVOLI PER ESPOSIZIONE E VENDITA MERCE:*
per l'esposizione giornaliera durante la stagione turistica la tassa è fissata annualmente in Fr. 60.-- il mq; per l'esposizione giornaliera durante tutto l'anno la tassa è fissata in Fr. 100.-- il mq/anno; per l'esposizione occasionale, viene prelevata una tassa giornaliera di Fr.15.-- il mq.
6. *TAVOLINI E SEDIE:*
Fr. 20.-- il mq e per anno; per eventi straordinari è prelevata una tassa di esposizione di Fr. 2.-- il mq.
La relativa domanda dovrà essere presentata al Municipio almeno 8 giorni prima.
7. *PARAVENTI E PARASOLI:*
Tassa unica di Fr. 15.-- per unità.
8. *OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA DURANTE LA COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI EDIFICI O OPERE IN GENERE (traslochi, ecc.):*
 - 8.1 Tassa: Fr. 15.-- per ogni mq e per ogni mese o frazione di mese.
 - 8.2 Per un'occupazione fino ad un massimo di 5 giorni, la tassa indicata al punto 8.1. verrà calcolata pro rata temporis, ritenuto un minimo di Fr. 50.--.
9. *DIVERSI:*
per il rilascio di un nulla osta per l'esercizio della professione ambulante è prevista una tassa di Fr. 2.-- per il visto della patente cantonale, oltre ad una tassa giornaliera da Fr. 5.-- a Fr. 20.-- per il diritto di esercizio sul territorio.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al lod. Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Pubblicata agli albi dal 23.04 al 07.05.2010